

1330/2016

Tribunale di Treviso

-sezione lavoro-

Il Giudice del Lavoro dott.ssa R.Poirè

A scioglimento della riserva che precede

OSSERVA

I profili di invalidità del patto di non concorrenza denunciati dal resistente non appaiono sussistenti.

Sulla "radicale compromissione, a causa dell'estensione del patto, delle capacità professionali del sig _____ si rileva quanto segue.

Il patto di non concorrenza stipulato tra le parti il 15 ottobre 2014 prevede, quale oggetto, il mancato svolgimento " *a qualsiasi titolo,-di- alcuna attività commerciale, di vendita e/o di gestione di portafogli finanziari di Clientela anche istituzionale, o di intermediazione finanziaria, o di consulenza finanziaria o, comunque, in concorrenza con l'attività svolta dalla nostra Società. Tale impegno riguarda qualsiasi svolgimento di tale attività (diretta o indiretta; autonoma, subordinata e/o imprenditoriale; per conto proprio ovvero per persone fisiche e/o giuridiche e terzi in genere) a favore, diretto o indiretto, di qualsiasi soggetto (in particolare ed esemplificativamente: Società di gestione, Assicurazioni, Banche, Sim etc..)* Inoltre e comunque Lei si impegna a non acquisire e a non favorire l'acquisizione, in alcun modo e così anche in via indiretta, da parte Sua o di terzi, di Clienti della nostra Società (sia persone fisiche sia persone giuridiche). Per Cliente si intende, anche di seguito, qualsiasi soggetto (sia persona fisica sia persona giuridica) che sia, o sia stata, in relazione con la nostra società".

L'oggetto del patto di non concorrenza concerne, dunque, l'attività di consulente finanziario e gestore dei patrimoni dei clienti in qualunque forma esercitata (subordinata od autonoma), inibendo così al lavoratore di svolgere l'attività corrispondente al profilo professionale da ultimo rivestito in _____

Esso, tuttavia, da un lato, non impedisce lo svolgimento di altra attività propria del settore bancario anche in Veneto e, dall'altro, è limitato al territorio della sola regione Veneto e per il periodo di 18 mesi (a fronte di una massimo stabilito, per legge, in trentasei mesi).

Anche considerando che l'oggetto del patto è esteso al divieto di " *acquisire, o far acquisire ai terzi, per il Suo tramite diretto e/o indiretto ..Clienti della nostra società*", nell'ipotesi di



Tale corrispettivo non si appalesa come manifestamente iniquo, sproporzionato rispetto al sacrificio o simbolico né di per sé stesso considerato né valutato in relazione all'oggetto del patto, anche così come limitato nel tempo e nello spazio.

Non è ravvisabile la nullità per indeterminatezza nella corresponsione dell'importo.

Il corrispettivo è chiaramente determinabile, trattandosi di somma fissa da corrispondersi per anno e la Corte di Cassazione ha ammesso il pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza nel corso del rapporto ("questa stessa Corte ha precisato che l'art. 2125 cod. civ., nel disciplinare il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, lascia alle parti la più ampia autonomia nella determinazione del corrispettivo dovuto al dipendente ed esige soltanto che la limitazione dell'attività di costui trovi la propria contropartita in un adeguato vantaggio economico. Non è, pertanto necessario che la percezione del corrispettivo avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma è possibile pattuire tale corrispettivo in una percentuale sulla mercede da corrispondersi in costanza del detto rapporto" Cass. 3507/91, pronuncia senz'altro risalente ma rispetto alla quale non constano successivi difformi), così come la giurisprudenza di merito (Tribunale Milano 7/12/2015).

La recedibilità, a favore di entrambe le parti, è prevista dopo due anni dalla sottoscrizione -da cui la prevedibilità di un corrispettivo complessivo di €50.000, non definibile come irrisorio o simbolico- e, per l'ipotesi di dimissioni entro trenta mesi, è prevista la corresponsione del corrispettivo corrispondente a tale periodo (pari a 62.500€), di talchè, da un lato (e sotto il profilo della determinabilità), il lavoratore è stato messo in grado di calcolare la convenienza di dimettersi (con il vincolo del patto) sapendo quanto avrebbe, in tal caso, ricevuto e, dall'altro, il compenso per il patto di non concorrenza non può in alcun modo definirsi irrisorio o puramente simbolico neanche per l'ipotesi di cessazione del rapporto in tempi ravvicinati rispetto alla conclusione del patto.

La -eventuale- eccessività della clausola penale non determina nullità del patto, ma possibilità di riduzione ad equità.

Gli obblighi informativi costituiscono obbligazioni accessorie, la cui non autonoma retribuzione non si vede come possa inficiare di nullità l'intero patto.

La mancata previsione di un termine di efficacia del patto di non concorrenza non si appalesa come foriera di nullità, non prevedendo la legge la necessità di una durata dell'efficacia del patto (ma solo del periodo durante il quale il lavoratore non può svolgere attività in concorrenza, nei casi di specie pattuito in 18 mesi) ed essendo, altresì, prevista la recedibilità dopo 24 mesi.



Alla luce di quanto sopra esposto, e nei limiti della sommarietà di cognizione propri della presente fase, è, pertanto, da escludersi che il patto di non concorrenza presenti profili di nullità.

Poiché, per altro verso, è incontestato che il resistente immediatamente dopo le dimissioni dal rassegnate il 4 maggio 2016, abbia iniziato a lavorare, sempre come consulente finanziario e gestore dei patrimoni dei clienti, per e sempre a Montebelluna ove già operava per, sussiste l'apparenza della violazione del patto di non concorrenza lamentato dalla ricorrente.

Quanto al periculum in mora si rileva quanto segue.

La ricorrente ha affermato che gestiva un portafoglio di €86.383.000,00, di cui €29.328.700,00 passato a dalle dimissioni ed ha fornito un prospetto dal quale risulta il passaggio di 28 clienti dall'11 maggio al 7 giugno 2016.

Le dette circostanze non sono, nella loro oggettività, negate dal convenuto (salvo contestare la quantificazione dei patrimoni sotto il profilo del valore delle azioni in esso contenuti; ciò che, però, non rileva, rilevando, invece, il rapporto tra il patrimonio gestito e quello trasmigrato, che rimane identico al mutare, in entrambi i termini del rapporto, del valore delle azioni contenute nei patrimoni), il quale afferma, invece, che il passaggio dei clienti a è avvenuta non a causa del proprio trasferimento di banca ma a causa delle disastrose condizioni economiche in cui versava, così come drasticamente evidenziate proprio nei mesi in esame, e, in particolare, a seguito dell'assemblea degli azionisti del 4 maggio 2016.

L'argomento non è trascurabile (potendosi ipotizzare che le dimissioni del consulente avrebbero determinato conseguenze meno ponderose qualora l'istituto avesse potuto contare su una normale solidità) ma non può omettersi di considerare che dei 29 clienti di che hanno disinvestito da nel periodo considerato solo uno di essi è trasmigrato in un istituto diverso da mentre tutti gli altri hanno, di fatto, seguito il loro consulente; ed, altresì –e decisamente-, che la condizione di crisi di \ era ampiamente antecedente (e nota attraverso gli organi di stampa) alla dipartita del i ma che l'emorragia di clienti (seguiti dal si è verificata in stretta concomitanza cronologica con le dimissioni,- ed immediato trasferimento in del medesimo..

E', pertanto, ampiamente verosimile che la fiducia personale dei clienti nei confronti del loro consulente abbia avuto un peso decisivo nella decisione di disinvestimento e reinvestimento (anche a prescindere da pressioni operate dal consulente, che non sono affatto necessarie



né ai fini della sussistenza della violazione del patto di non concorrenza né ai fini del pericolo, oggettivo, di ulteriore perdita di clientela), sia pure in un ovvio contesto di sfiducia nei confronti della

Il lasso di tempo trascorso tra l'ultimo disinvestimento (transitato a ed il deposito del ricorso non è di entità tale da consentire di affermare che il trasferimento del consulente presso altro istituto, nelle strettissime vicinanze del primo, ha cessato di produrre i suoi effetti e, per altro concorrente verso, la clientela del ' ancora presente in è cospicua, con conseguente permanenza del pericolo di ulteriori disinvestimenti rapportabili causalmente, con estrema verosimiglianza, all'avvenuto trasferimento del consulente privato.

Il danno che deriva al datore di lavoro dalla violazione del patto di non concorrenza è senz'altro patrimoniale, ma altresì non esattamente quantificabile nel suo profilo di lucro cessante (non potendosi prevedere le iniziative che avrebbero assunto i clienti usciti, qualora fossero, invece, rimasti nell'istituto di provenienza; e non potendosi prevedere, e quindi quantificare e risarcire a posteriori, il danno da perdita di ulteriori eventuali nuovi apporti, venuti invece meno per la lesione di concorrenzialità, connessa alla lesione di immagine).

Si ritengono, pertanto, sussistere i presupposti per confermare in provvedimento cautelare emesso ex art. 669 sexies secondo comma c.p.c.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Conferma il decreto emesso in data 13 agosto 2016 con il quale è stato ordinato a di cessare ogni attività in violazione del patto di non concorrenza e, in particolare, di astenersi da ogni attività promozionale, per conto proprio e di qualunque terzo, avente quale destinatario i clienti della ricorrente;

Condanna il resistente al pagamento delle spese sostenute dalla controparte che liquida in €2200,00 oltre oneri di legge per competenze professionali.

Si comunichi.

Treviso, 28 ottobre 2016

